



INDENNITÀ UNA TANTUM 200 EURO LAVORATORI DIPENDENTI

In attesa dell'auspicata circolare INPS necessaria a dirimere dubbi interpretativi, si forniscono le prime indicazioni in merito all'indennità in parola.

L'INPS ha emanato ad oggi un solo messaggio (n. 2397 del 13 giugno scorso) dal quale lascia intendere che l'erogazione del bonus avverrà con le buste paga del mese di luglio 2022 precisando che sarà quindi compensato con le denunce del mese di luglio.

Uno dei punti oggetto di auspicato chiarimento era proprio questo, atteso che il testo dell'attuale D.L. precisa che il bonus sarà riconosciuto con le buste paga erogate nel mese di luglio (tradotto in italiano: con le buste pagate nel mese di luglio); questa prima precisazione permetterà di avere più tempo per la gestione dei relativi adempimenti, comunque complessi e dispendiosi in termini di tempo.

L'articolo 31 del Decreto Legge n. 50/2022 ha previsto l'erogazione ai lavoratori dipendenti di un'indennità una tantum del valore di euro 200,00 che non costituisce reddito né ai fini previdenziali né ai fini fiscali, non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile; ciò si traduce in una somma netta da corrispondere esclusivamente con le buste paga del mese di luglio 2022.

La somma di cui sopra sarà erogata direttamente ed automaticamente dal datore di lavoro che recupererà quanto corrisposto tramite la denuncia mensile uniemens, alla stregua di quanto avviene per le prestazioni anticipate per conto dell'INPS; dovranno invece presentare istanza all'INPS i lavoratori occupati con contratto di lavoro intermittente che possano far valere nell'anno 2021 prestazioni lavorative per almeno 50 giornate e un reddito ai fini IRPEF non superiore a 35.000,00 euro.

L'indennità di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto in parola spetta ai lavoratori in forza nel mese di luglio e che abbiano beneficiato nel primo quadrimestre del 2022 (gennaio/aprile), anche solo per un mese, della riduzione contributiva di 0,8 punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS (riduzione spettante in presenza di un imponibile previdenziale mensile non superiore a euro 2.692,00) prevista dalla Legge di Bilancio 2022.

L'indennità prevista al comma 1 dell'art. 31 del D.L. 50/2022 spetta inoltre a condizione che il lavoratore potenzialmente beneficiario non sia percettore di uno o più trattamenti pensionistici a carico della previdenza obbligatoria (art. 32 comma 1) ovvero non percepisca o non faccia parte di un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza (art. 32 comma 18); l'eventuale corresponsione dell'indennità una tantum a tali lavoratori sarà effettuata direttamente dall'INPS così come previsto all'articolo 32 del D.L. 50/2022.



Per consentire alle aziende l'erogazione dell'indennità una tantum ciascun lavoratore dovrà dichiarare di non rientrare nelle casistiche delineate dall'articolo 32 commi 1 e 18 (pensionato/a ovvero con reddito di cittadinanza).

Ulteriore dichiarazione dovrà essere resa dai lavoratori e dalle lavoratrici occupati con contratto di lavoro a tempo parziale; oltre ai requisiti di cui sopra gli stessi dovranno dichiarare DI NON aver chiesto l'erogazione del bonus ad altri datori di lavoro.

Per quanto attiene infine i dipendenti in forza nel mese di luglio ma assunti successivamente al primo quadrimestre 2022, per i quali il datore di lavoro non è in possesso degli elementi necessari per la verifica dei requisiti di cui all'art. 31 comma 1 del citato decreto (aver beneficiato dell'esonero contributivo 0,8%), si renderà necessaria l'acquisizione di una dichiarazione con la quale il beneficiario attesta, sotto la propria responsabilità, di aver percepito l'esonero contributivo in virtù di un precedente rapporto di lavoro.

Alleghiamo alla presente il facsimile di dichiarazione da utilizzare nei casi prospettati e da restituire debitamente compilata e firmata ENTRO E NON OLTRE IL 10 LUGLIO P.V..

In considerazione dei tempi ristretti entro i quali dovremo operare (**il bonus potrà essere erogato esclusivamente con le paghe del mese di luglio 2022**), lo Studio raccomanda la massima collaborazione nella diffusione del facsimile di dichiarazione nonché nella riconsegna della documentazione debitamente compilata e sottoscritta; **si chiede cortesemente di riconsegnare le dichiarazioni in un'unica soluzione EVITANDO INVII MULTIPLI OVVERO CONSEGNE IN MOMENTI DIVERSI.**

IL BONUS POTRA' ESSERE EROGATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CON LE PAGHE DEL MESE DI LUGLIO 2022; LA MANCATA RESTITUZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE NON CONSENTIRA' IN ALCUN MODO LA CORRESPONSIONE DEL BONUS.

LE AZIENDE CHE USUFRUISCONO DELLA GESTIONE DOCUMENTALE SUL PORTALE SCL TROVERANNO LE AUTOCERTIFICAZIONI GIA' PRECOMPILATE E DISPONIBILI SOLO PER I LAVORATORI CHE HANNO BENEFICIATO DELL'ESONERO INPS 0,80% NELLA SEZIONE AREA PERSONALE, REPORT, INDENNITA' UNA TANTUM.

LE AZIENDE CHE UTILIZZANO IL PORTALE SCL ANCHE PER LA PUBBLICAZIONE DOCUMENTALE POTRANNO DISTRIBUIRE LE AUTOCERTIFICAZIONI GIA' PRECOMPILATE E DISPONIBILI SOLO PER I LAVORATORI CHE HANNO BENEFICIATO DELL'ESONERO INPS 0,80% CON LE STESSE MODALITA' DELLE BUSTE PAGA OVVERO DELLE CU.

LE AZIENDE CHE NON UTILIZZANO IL PORTALE SCL RICEVERANNO VIA MAIL NEI PROSSIMI GIORNI LE AUTOCERTIFICAZIONI GIA' PRECOMPILATE E DISPONIBILI SOLO PER I LAVORATORI CHE HANNO BENEFICIATO DELL'ESONERO INPS 0,80%.

Questo documento è disponibile sul sito
www.studioscl.it.

Come di consueto, SCL è a vostra disposizione
per qualsiasi approfondimento in materia.